

REP. N.

ALLEGATO 2

UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO

SEDE CARPEGNA – PROVINCIA DI PESARO E URBINO

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPEGGIO – CHIOSCO
– CASA FORESTALE – ACCESSORI E PERTINENZE SITI ALL’INTERNO DEL D.F.R. IN COMUNE
DI CARPEGNA (PU) - LOCALITA’ CIPPO (PU).

L’anno duemilaDICIASSETTE, il giorno __ (_____) del mese di Aprile, nella sede della Unione Montana del Montefeltro in Carpegna, in Via Amaducci 34, 61021- Carpegna (PU).

TRA

- UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO, (di seguito chiamato **Concedente**) con sede in Carpegna, Via Amaducci 34 – codice fiscale : 02566100414 qui rappresentato dal Segretario Generale Dott.ssa Laura Barocci autorizzata alla firma del presente atto;

- Sig. _____ nato a _____ il __/__/____, residente in _____ (____), via _____, n. ____ - CODICE FISCALE ____ - PARTITA IVA _____, in qualità di _____ della _____ iscritta alla CC.IAA. di _____ al n. _____ (di seguito denominato **Concessionario/Gestore**)

PREMESSO

- che l’Unione Montana del Montefeltro è subentrata alla cessata Comunità Montana del Montefeltro ai sensi dell’art. 5 della LR 35/2013 e s.m.i.;
- che con decreto del Presidente/Commissario n. 29 del 30/12/2014, è stato approvato il documento successorio dei beni e delle attività in capo alla Comunità Montana del Montefeltro allo scopo di evidenziare la situazione gestionale alla costituita Unione Montana del Montefeltro il quale, tra l’altro, prorogava la gestione del patrimonio appartenente al Demanio Forestale Regionale;
- che con delibera di Consiglio n. 4 del 21/01/2015, l’Unione Montana del Montefeltro recepiva il documento successorio sopra citato;
- che la Regione Marche, con nota prot. n. 3151555 del 05/05/2015 (rif. prot. UM n. 1777 del 05/05/2015), ha

comunicato “espressamente” che la gestione delle predette aree/immobili appartenenti al Demanio Forestale Regionale, deve attualmente considerarsi ricompresa nella delega generale in favore della Unione Montana del Montefeltro (come ridefinita dalla L.R. n. 35/2013 e s.m.i.) ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 6/2005 (Legge forestale regionale), in qualità di Ente attualmente competente per il rinnovo/riordino di tutti le concessioni demaniali ai sensi del Regolamento Regionale n. 4/2015;

- che questa Unione Montana con propria Deliberazione di G.U. n. 11 del 24/02/2017 i.e. ha stabilito gli indirizzi per giungere all’affidamento in concessione della gestione delle strutture ricadenti all’interno del D.F.R. site in Comune di Carpegna (PU) in località Cippo;
- che in esecuzione alla deliberazione innanzi citata con DDS n. ___ del ___/___/2017 del responsabile del Settore Territorio veniva approvato il Bando di gara corredato dei relativi allegati al fine dell’affidamento in concessione delle strutture oggetto della presente concessione;
- che con DDS n. ___ del ___/___/2017 del responsabile del Settore Territorio l’affidamento in concessione della gestione di cui trattasi veniva affidata alla _____ con sede in _____ (___), Via _____, n. ___ - Partita IVA n. _____ - , per l’importo di € _____,00=, così risultante a seguito dell’applicazione del rialzo percentuale offerto (____,000%) sull’importo posto a base d’asta;

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto.

1) La presente convenzione disciplina i rapporti tra l’Unione “concedente” ed il concessionario della gestione del Campeggio “Cippo”, del Chiosco bar-ristorante, della Casa Forestale, dei locali accessori e delle pertinenze di proprietà della Regione Marche, in gestione all’Unione montana del Montefeltro, situato in Carpegna (PU), località Cippo, individuati e descritti in dettaglio nell’ALLEGATO 3, che forma parte integrante del presente atto.

2) Il concessionario dichiara di aver preso accuratamente visione delle strutture oggetto della presente concessione, di essere a perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto degli immobili nel suo complesso, di aver verificato la sua idoneità all’attività alla quale sono destinati ed esonera il concedente da ogni responsabilità per vizi del bene dato in concessione.

3) Il concessionario dichiara inoltre di essere consapevole che il campeggio può ospitare un massimo di **146** persone in ragione della sua attuale condizione in materia di prevenzione incendi.

4) Rientrano nell'affidamento in gestione oltre a tutti gli immobili ed accessori di proprietà regionale ricadenti all'interno della struttura denominata campeggio, anche gli altri immobili quali: chiosco bar, servizi igienici, Casa Forestale, le aree scoperte e le pertinenze nello stato di consistenza in cui si trovano, individuati e descritti in dettaglio nell'ALLEGATO 3, che forma parte integrante del presente atto.

5) Al momento della consegna verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di consistenza delle strutture, con descrizione dettagliata ed inventario di quanto in dotazione, al fine di avere conoscenza di ciò che viene dato e ciò che dovrà essere restituito alla fine del rapporto concessorio.

Art. 2 – Gestione.

1) La gestione è disposta, ammessa e consentita, per le attività compatibili con le caratteristiche delle strutture e la loro destinazione d'uso. Non sono permesse attività, iniziative e quant'altro per le quali non risultino rilasciate le necessarie certificazioni (o equivalenti) relative alle strutture ed agli impianti o per le quali non esistano i necessari titoli abilitativi comunque denominati, salvo eventuali deroghe richieste dal concessionario ed assentite in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

L'inosservanza di tale obbligo costituisce grave inadempimento contrattuale.

Art. 3 – Durata.

1) La concessione avrà durata dalla data di consegna, risultante dal verbale di cui al punto 5 dell'art. 1, e/o dalla data di aggiudicazione definitiva della concessione al 31/12/2023.

Ai sensi dall'art. 12 comma 4 del Regolamento Regionale 03 aprile 2015, n. 4, la concessione, su istanza del concessionario, potrà essere rinnovata, per una sola volta e per un massimo di ulteriori 6 (sei) anni, previa rideterminazione del canone, con le modalità previste dall'articolo 11 del Regolamento Regionale sopra citato. La proroga è, comunque, esclusa quando la Regione, almeno sei mesi prima della scadenza, comunica la propria volontà di recedere dal rapporto in ragione di un possibile diverso utilizzo dell'immobile. La richiesta di proroga deve pervenire all'Amministrazione dell'Unione montana del Montefeltro almeno sei mesi prima della scadenza e

l'eventuale accoglimento presuppone il regolare pagamento dei canoni e l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti del Concedente, derivanti dal rapporto in atto.

2) Ai fini della presente convenzione, in particolare per quanto riguarda il canone concessorio, si considera un anno anche il periodo dalla consegna dell'impianto al 25/04/2017.

3) E' data facoltà al concedente di revocare la concessione, per motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario possa nulla eccepire o pretendere a qualsiasi titolo;

la volontà di revoca deve essere formalmente comunicata con almeno sei (6) mesi di anticipo salvo motivi di particolare urgenza.

4) Le spese derivanti dagli investimenti "obbligatori" previsti in sede di gara e riguardanti in particolare l'impianto GPL a servizio del chiosco bar-ristorante e la relativa messa a norma (Certificati e/o documenti), sono a totale carico del concessionario, il quale non potrà pretendere nei confronti del concedente nessun rimborso o scomputo rispetto al canone di concessione dovuto.

Sono invece ammessi a scomputo del canone annuo le spese sostenute derivanti dagli interventi facoltativi effettuati dal concessionario fino alla concorrenza della spesa max annua di euro 4.000,00= IVA di legge ed ogni altro onere incluso. Gli interventi facoltativi che il concessionario intenderà realizzare a partire dal 2° anno di gestione della struttura e per tutta la durata della concessione, al fine di poterli scomputare dal canone annuo dovuto e comunque sempre fino alla concorrenza della spesa max di euro 4.000,00= IVA di legge ed ogni altro onere incluso, dovranno essere preventivamente autorizzati dal concedente.

5) Il concessionario non potrà farsi sostituire da altri pena la decadenza di pieno diritto, ad eccezione di quanto successivamente stabilito (art. 6, punto 4) per segmenti di attività.

6) Al termine della concessione tutto quanto originariamente consegnato andrà restituito in buono stato di manutenzione e di efficienza salvo il normale deterioramento dovuto al corretto e diligente utilizzo. Della riconsegna dovrà redigersi apposito verbale così come previsto all'art. 1 per la consegna. L'eventuale dismissione di beni deteriorati a causa dell'uso e non più utilizzabili dovrà essere preventivamente autorizzata dal concedente.

Resta inteso che gli eventuali interventi facoltativi, realizzati dal concessionario durante il rapporto concessorio, sia sotto forma di lavori che di forniture, sono di proprietà del concedente.

Art. 4 – Spese a carico del concessionario.

1) Sono a carico del gestore tutte le spese per il buon funzionamento del complesso ricettivo, in particolare ed a titolo meramente esemplificativo:

- Le spese per utenze (fornitura GPL, corrente elettrica, acqua, telefono, Internet, ecc.), nonché i tributi per legge a carico del gestore e le tariffe per servizi connessi con l'attività di gestione;

- Le spese per il personale;

- Le spese di manutenzione ordinaria di tutto il complesso ricettivo. A tal proposito si precisa che ai fini della presente convenzione rientrano nella manutenzione ordinaria e sono dunque a carico del concessionario la fornitura e spargimento di ghiaia nei viali non asfaltati, la potatura delle piante, il taglio e la rimozione (previo nulla osta del concedente) di piante secche o pericolose e la pulizia delle aree e delle pertinenze oggetto di concessione;

2) gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari ed obbligatori, da parte del concedente, durante il rapporto concessorio sono a carico del concedente.

Art. 5 – Obblighi del concessionario.

1) Il concessionario si obbliga:

a) Ad assicurare l'apertura continuativa della struttura per almeno 5 mesi all'anno. Resta l'obbligo per il concessionario di rispettare l'ulteriore periodo di apertura dichiarato in sede di gara corrispondente ad ulteriori giorni .

b) Custodire le proprietà immobiliari demaniali concesse in gestione con l'ordinaria diligenza. Si precisa altresì che la vigilanza e/o custodia dei beni oggetto della presente concessione deve essere garantita anche durante il periodo di chiusura invernale, al tale proposito dovranno essere garantite tutte quelle attività volte a mantenere l'integrità della struttura. Tali attività comprendono in particolare: la chiusura e lo svuotamento dell'impianto di approvvigionamento idrico, il distacco del contatore relativo alla rete elettrica, verifiche periodiche della struttura.

- c) Assicurare l'igiene il decoro e la funzionalità di tutti gli immobili, delle aree e delle pertinenze date in concessione;
- d) Segnalare tempestivamente al settore competente dell'Unione montana ogni fatto che interessi la buona conservazione degli immobili e la buona conservazione ed il regolare funzionamento degli impianti e/o servizi. In particolare andranno segnalati con immediatezza eventuali malfunzionamenti dei servizi igienici e delle reti;
- e) Ad assolvere ad ogni onere fiscale e contributivo, compresi quelli assicurativi, assistenziale e previdenziali per i dipendenti;
- f) Ad assicurare la corretta e trasparente tenuta dei libri contabili;
- g) A contrarre apposita assicurazione per la responsabilità civile verso terzi con un massimale di almeno 1.000.000 di euro per singolo sinistro;
- h) Ad applicare all'interno del Camping le tariffe ufficiali previste dalla normativa vigente in materia, l'inosservanza di tale obbligo costituisce grave inadempimento contrattuale;
- j) A mantenere attivo il servizio di somministrazione di alimenti e bevande nel chiosco bar-ristorante, come successivamente precisato all'art. 10;
- k) A realizzare i progetti volti a promuovere turisticamente la struttura e a migliorare il/i servizi offerti, dichiarati in sede di gara. La mancata realizzazione dei suddetti progetti costituisce grave inadempimento contrattuale;
- l) A vigilare affinché gli utenti osservino comportamenti rispettosi delle regole e comunque tali da non produrre danni a persone o cose;
- m) Alla rigorosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia.

L'Unione montana concedente ha la facoltà di eseguire in ogni momento i controlli e le verifiche sul rispetto dei predetti obblighi.

2) E' inoltre fatto obbligo al concessionario di effettuare gli interventi "obbligatori" previsti e dichiarati in sede di gara nei tempi ivi indicati e a dare attuazione al programma di gestione sempre in sede di gara proposto. Il programma di gestione viene allegato alla presente convenzione. Il concessionario è tenuto altresì a realizzare gli investimenti "facoltativi" proposti nell'offerta nei tempi indicati.

3) Nella realizzazione degli investimenti migliorativi “scorporabili”, il concessionario è tenuto a rispettare tutte le norme vigenti in materia in particolare, quelle sulla scelta del contraente.

Art. 6 - Responsabilità ed altre disposizioni.

1) Il concessionario ha la piena responsabilità della gestione delle strutture concesse in gestione. Sono a suo carico tutte le responsabilità civili derivanti dalla violazione di norme giuridiche e delle regole applicabili al rapporto concessorio, che il concessionario dichiara di essere a lui perfettamente note.

2) Il Concessionario è responsabile, verso l'Unione montana del Montefeltro in qualità di ente delegato alla gestione del patrimonio appartenente al D.F.R. di proprietà della Regione Marche, di ogni danno derivante agli immobili da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa ad esso imputabile.

3) L'Unione montana esercita la vigilanza ed il controllo sull'attività di gestione.

4) E' vietata la cessione totale o parziale della concessione; è fatta salva la possibilità di affidare a terzi segmenti di attività. Di tale affidamento il gestore è tenuto a dare formale comunicazione all'Unione montana.

5) L'attività di gestione non può essere interrotta, sospesa o abbandonata senza il preventivo benestare del concedente, salvo cause di forza maggiore; la violazione di tale obbligo costituisce grave inadempimento contrattuale.

ART. 7 – Corrispettivo.

Il corrispettivo per l'affidamento in concessione della gestione è fissato inizialmente, quindi per l'annualità 2017 in €. annue oltre IVA se dovuta, sul quale potrà essere applicata la scorporazione prevista, fino ad un massimo di complessivi € 4.000,00=, a fronte degli investimenti facoltativi autorizzati, realizzati e documentati..

Dal secondo anno di gestione il canone sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo FOI accertato dall'ISTAT con riferimento allo stesso mese dell'anno precedente, intendendosi per tale il mese nel quale ha avuto inizio la gestione. Per tutte le successive annualità dal 2018 al 2023 e anche per l'eventuale periodo di rinnovo, il concessionario avrà altresì diritto alla scorporazione prevista sul canone di concessione, a fronte degli investimenti facoltativi autorizzati, realizzati e documentati.

I pagamenti dovranno effettuarsi annualmente entro il 30 ottobre.

Art. 8 - Migliorie realizzate dal concedente e revisione del canone di concessione.

1) Il Concedente ha facoltà di apportare alle strutture oggetto della presente convenzione le migliorie che ritiene utili ed opportune. Ad esse il gestore non può opporsi.

I tempi di esecuzione dovranno essere concordati in modo da minimizzare i pregiudizi al funzionamento del campeggio e del chiosco senza, al contempo, incrementare la spesa per i lavori.

Art. 9 - Migliorie effettuate dal concessionario.

1) Le opere e quant'altro realizzato dal gestore con o senza l'intervento dell'Unione montana, entrano immediatamente a far parte integrante del complesso ricettivo e del patrimonio della Regione Marche.

3) In caso di investimenti realizzati dal concessionario, senza la preventiva autorizzazione del concedente, debitamente formalizzata, nulla sarà dovuto al concessionario per le migliorie da esso apportate. Sarà anzi diritto del concedente ottenere la riduzione in pristino quando giudichi gli interventi dannosi, inopportuni o inadeguati.

4) Le migliorie realizzate autonomamente da concessionario (intendendosi per tali ciò che è asportabile senza arrecare danni o malfunzionamenti) realizzate e gli arredi ed attrezzature acquistati a cura e spese del gestore rimangono di sua proprietà; al termine della rapporto saranno rimosse salvo che il l'Unione montana decida di acquisirle a prezzo da concordare.

5) L'Unione montana potrà chiedere il concorso del concessionario nella realizzazione di investimenti. In tal caso non si applica l'art. 7 sulla revisione del canone di concessione.

Art. 10 - Somministrazione di alimenti e bevande.

1) Per esercizio di somministrazione obbligatoriamente previsto all'art. 5, punto 1, lett. j), si intende un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nella fattispecie prevista dalla L.R. n. 27/2009 e successive modifiche.

2) E' consentito al concessionario, previa autorizzazione del concedente, di istituire o gestire, all'interno degli immobili oggetto di concessione servizi di ristoro, svago, somministrazione aperta al pubblico indistinto, o altri servizi aggiuntivi.

3) Il concessionario, in ogni caso, dovrà munirsi dei necessari titoli abilitativi o provvedere tramite gli strumenti giuridici prodromici all'esercizio dell'attività.

Art. 11 - Personale

1) Il concessionario è tenuto ad utilizzare personale in numero sufficiente a garantire il funzionamento, la vigilanza e custodia della struttura e si impegna ad osservare verso i propri dipendenti e/o collaboratori impiegati nella gestione tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, sicurezza e igiene.

Art. 12 - Obblighi del Concedente – Manutenzione straordinaria.

1) Sono a carico del concedente gli interventi di manutenzione straordinaria di immobili, impianti e quant'altro di proprietà della Regione Marche.

2) Il concessionario è tenuto a dare immediata comunicazione scritta al concedente di situazioni che rendano necessario un intervento di manutenzione straordinaria.

3) Il concedente, ove condivida la necessità dell'intervento, vi provvederà, nel prioritario rispetto delle pertinenti regole procedurali, nei tempi e modi concordati con il concessionario allo scopo di limitare, per quanto possibile, interruzioni al funzionamento del complesso ricettivo.

4) Eventuali situazioni del tipo sopra descritto (interruzioni o difficoltà di funzionamento) non danno diritto al concessionario di chiedere alcun tipo di risarcimento.

5) In situazioni di particolare urgenza, ed al fine di evitare pregiudizi, il concedente potrà autorizzare il concessionario, con provvedimento espresso, ad effettuare gli interventi (lavori, servizi, forniture) indispensabili concordando l'importo da rimborsare. Entro 90 giorni dall'esecuzione, previa verifica della regolarità dell'intervento, il concedente provvederà al pagamento di quanto dovuto. Fuori dall'ipotesi anzi descritta eventuali interventi di manutenzione straordinaria effettuati dal concessionario non daranno titolo ad alcun indennizzo.

6) Nell'ambito di un proficuo rapporto collaborativo concedente/concessionario, entro il 31 Ottobre di ogni anno, quest'ultimo dovrà sottoporre al primo, che effettuerà in autonomia le pertinenti valutazioni, un elenco degli interventi di manutenzione straordinaria che ritiene debbano essere effettuati nell'anno successivo.

7) Qualora la manutenzione straordinaria si renda necessaria in conseguenza di azioni od omissioni dolose o colpose del concessionario, resta interamente a carico di quest'ultimo.

Verificandosi detta fattispecie, il concedente potrà intervenire direttamente, ed in tal caso avrà diritto ad essere risarcito interamente della spesa o autorizzare il concessionario a provvedere, concordando modalità e quant'altro.

Art. 13 - Impossibilità di utilizzo per cause di forza maggiore.

Qualora le strutture oggetto della concessione si rendano inagibili per cause di forza maggiore, non dipendenti né dal concedente né dal concessionario, il concedente ha la facoltà di:

- a) dichiarare risolta la convenzione. In tal caso al concessionario saranno rimborsati gli eventuali investimenti facoltativi realizzati e regolarmente autorizzati relativamente al periodo di inagibilità, null'altro sarà dovuto;
- b) chiudere la struttura per il periodo necessario alla realizzazione degli interventi. Anche in questa ipotesi al concessionario saranno rimborsati gli eventuali investimenti facoltativi realizzati e regolarmente autorizzati relativamente al periodo di inagibilità, null'altro sarà dovuto.

Art. 14 - Controllo sull'esecuzione della convenzione.

Il concedente potrà effettuare, in qualsiasi momento, verifiche sulla gestione con particolare riguardo al rispetto degli obblighi di convenzione, utilizzando propri dipendenti o personale specializzato esterno.

Il gestore, nella fase di verifica, dovrà mettere a disposizione degli incaricati tutto ciò che possa consentire un buon esito delle verifiche stesse.

Art. 15 - Esecuzione diretta.

Il concedente, verificando abusi o inadempienze degli obblighi contrattuali da parte del concessionario, ha facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, nel modo che ritiene più opportuno e a spese del concessionario, gli interventi ed i servizi necessari per il regolare funzionamento della struttura ricettiva nel caso in cui il concessionario, allo scopo diffidato, non ottemperi tempestivamente. Per il recupero delle spese il concedente potrà escutere la cauzione di cui al successivo art. 16.

Art. 16 – Cauzione.

1) A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e del buon uso delle strutture, della corretta gestione amministrativa nonché per il risarcimento di eventuali danni che il concessionario potrebbe arrecare al patrimonio regionale o a terzi, il concessionario ha prestato un deposito cauzionale annuale dell'importo di €

900,00= (novecento) mediante fidejussione _____ (bancaria o assicurativa). Pena la decadenza la risoluzione del contratto, il concessionario è tenuto, a partire dal secondo anno e per ogni anno successivo fino alla scadenza, a produrre il rinnovo annuale della cauzione definitiva prestata di cui al presente articolo, da presentarsi all'Unione Montana entro il 31 gennaio di ciascun anno di riferimento.

2) La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione dell'Unione montana. Il deposito cauzionale verrà svincolato al termine della durata del rapporto contrattuale e, comunque, fino a quando non sia stata definita ogni eventuale controversia o eccezione per cui il concedente nulla abbia più a pretendere.

3) La cauzione escussa interamente o parzialmente dovrà essere ripristinata nell'ammontare originario entro 30 giorni.

Art. 17 – Penali.

1) Salvo quanto successivamente previsto sulla risoluzione del rapporto, la violazione degli obblighi assunti dal concessionario (si richiamano in proposito in via meramente esemplificativa gli artt. 2, 5, 6, 10, 11) comporta l'applicazione di una penale di € 200,00=.

2) In caso di violazioni reiterate l'importo può essere aumentato, per singola inadempienza, fino a sei volte (€ 1.200,00=).

3) Il pagamento della penale non esime dal risarcimento di eventuali danni.

Art. 18 – Risoluzione.

Il concedente ha facoltà di dichiarare unilateralmente risolta la convenzione con diritto al risarcimento dei danni in caso:

- di fallimento del gestore/concessionario;
- perdita dei requisiti soggettivi previsti da norme legislative e/o regolamentari;
- di cessione totale o parziale della concessione;
- di mancata stipula dell'assicurazione di cui all'art. 5, comma 1, lett. g);

- di ritardi reiterati nel pagamento del canone;
- di ritardo di oltre 3 mesi nel pagamento anche di un solo canone concessorio;
- di ripetute violazioni degli obblighi convenzionali;
- di mancata ricostituzione della garanzia fideiussoria;
- di inadempimenti che nella presente convenzione sono qualificati come "gravi".

Art. 19 - Spese contrattuali

Tutte le spese di stipula della presente convenzione e conseguenti sono a carico del concessionario.

Art. 20 – Rinvio.

Per quanto non disciplinato si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 21 – Allegati.

Costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, l'ALLEGATO 3 - Consistenza dei beni (descrizione, elaborati grafici, documentazione fotografica).

Il Concessionario

Sig. _____

Il Concedente

Dott.ssa Laura Barocci

Le parti di comune accordo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del C.C., dichiarano di accettare espressamente quanto stabilito ai seguenti articoli del presente atto: art. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21.

Il Concessionario

Sig. _____

Il Concedente

Dott.ssa Laura Barocci